

A E A SPA- Unipersonale
Codice fiscale 00950990572 – Partita iva 00950990572
Sede legale: Via Dell'Elettronica snc - 02100 Rieti (RT)
Numero R.E.A RM 1523803
Registro Imprese di ROMA n. 00950990572

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'AZIONISTA IN OCCASIONE
DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31
DICEMBRE 2024 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.**

All'Assemblea della società *AEA S.p.A* unipersonale.

Premessa

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto all' esame dell'azionista il bilancio d'esercizio della *AEA S.p.A.* unipersonale al 31.12.2024, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d'esercizio di euro 148.325. Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge.

Il Collegio sindacale non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste nella Norma 3.8. delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate" consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il documento sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, Dott. Roberto Falcone, ci ha consegnato la propria relazione datata 3.06.2024 contenente un giudizio senza modifica.

Pertanto, da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d'esercizio al 31.12.2024 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Società ed è stato redatto in conformità alla normativa che ne disciplina la redazione.

Circostanze caratterizzanti l'esercizio 2024

Come noto, la Società opera nel campo della gestione delle reti acquedottistiche e fognarie, degli impianti di depurazione al servizio degli agglomerati industriali di Frosinone e Cassino (FR), nonché nel campo del trattamento dei reflui liquidi non condottati, presso l'impianto di depurazione di Camposaino (RI).

Al fine di meglio comprendere il contesto nel quale sono maturate le circostanze caratterizzanti l'esercizio 2024, a giudizio del Collegio, risulta indispensabile enucleare preliminarmente i fatti occorsi nell'anno 2022.

Nell'ambito del procedimento penale n. 49148 R.G.N.R., il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, con provvedimento del 3.5.2022, ha disposto, il sequestro (ai sensi dell'art. 321 c.p.p.), tra l'altro, delle quote sociali della *aea S.p.A.*, nominando amministratore giudiziario il dott. Massimo Barillaro, successivamente designato anche legale rappresentante pro-tempore (giusta delibera assembleare del 1.7.2022).

Il sequestro in argomento ha avuto origine all'esito dell'accertamento della violazione delle norme ambientali contenute nel d. lgs n. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente).

Il Codice antimafia, regolato dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contiene una serie di norme volte a tutelare ed a preservare il valore dei beni oggetto della misura di prevenzione, non solo attraverso una gestione finalizzata alla conservazione e/o al ripristino della legalità, ma cercando dove possibile di incrementarne la redditività (art. 35, c. 5, CAM). La redditività declinata alle misure di prevenzione applicate a compensi aziendali e/o a partecipazioni societarie si traduce nella "continuità aziendale", come definita dal principio contabile OIC n.11, e nella capacità di produrre flussi di cassa, oggetto di costante monitoraggio da parte dell'organo gestorio (amministratore giudiziario e/o amministratori di nomina giudiziale) attraverso un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, come oggi previsto dal combinato delle norme novellate del Codice civile e del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Le circostanze sopra descritte hanno obbligato l'amministratore giudiziario ad avviare una serie di azioni finalizzate prioritariamente alla legalizzazione degli impianti di proprietà e, quindi, dell'azienda. L'indirizzo adottato nella gestione dall'amministratore giudiziario, dunque, prima ancora che essere orientato ad una visione finalizzata alla produzione di ricchezza è stato diretto alla citata legalizzazione, salvaguardando, al contempo, il rispetto del principio di continuità e di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

La gestione aziendale è stata condotta, sino alla data del 4 dicembre 2024, in esercizio provvisorio. Il Giudice Delegato, a seguito della presentazione della Relazione ex art. 41 del C.A.M., ha autorizzato la prosecuzione dell'attività aziendale con gestione diretta della stessa.

Il provvedimento adottato dal Giudice poneva, tra gli altri, una serie di condizioni, che interessano i rapporti intercorrenti tra la *aea* ed il Consorzio Industriale del Lazio.

L'attività di legalizzazione della società *AEA S.p.A.* unipersonale. Il Collegio, in particolare, ha appurato che:

- 1) All'esito dello svolgimento di attività quali formazione programmata, stesura del mansionario ed elaborazione e/o della revisione di procedure e delle riunioni settimanali, l'Amministrazione giudiziaria, ha elaborato un nuovo organigramma (già soggetto a precedenti modifiche) ed ha provveduto alla rideterminazione dei compiti assegnati alle varie risorse;
- 2) l'amministrazione giudiziaria, ha proseguito nella politica di ottimizzazione dei costi, sia avuto riguardo ai costi di produzione quali l'acquisto dell'acqua (attraverso una campagna per la individuazione di perdite nella rete acquedottistica) che dell'energia elettrica, sia in merito alle spese di manutenzione. Nel corso dell'esercizio, inoltre, si è proceduto a sottoscrivere molteplici transazioni (con alcuni fornitori che vantavano crediti sorti ante sequestro), che hanno determinato sopravvenienze attive pari a circa € 455.000.
- 3) L'amministrazione giudiziaria ha redatto ed approvato il nuovo modello ai fini del D. Lgs n. 231/2001; in materia di Whistleblowing di cui al D. Lgs n. 24/2023, la società AEA S.p.A. ha elaborato la nuova procedura aziendale atta a consentire la segnalazione del dipendente e/o del consulente, tramite un applicativo informatico per le segnalazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla richiamata normativa;
- 4) Sono state svolte molteplici attività finalizzate al recupero dei crediti pregressi e di riscossione dei crediti correnti (il valore complessivo dei crediti commerciali è diminuito - rispetto al 2023-, del 20,3% attestandosi a euro 8.878.297. Il bilancio di esercizio non riporta crediti commerciali oltre i 12 mesi);
- 5) In ottemperanza alla Direttiva comunitaria NIS 2 e al D.LGS 4 settembre 2024, n. 138, è stata avviata la procedura di iscrizione sul portale dell'ACN della Società quale "soggetto importante" ricadente nel perimetro di applicazione della predetta normativa.

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati periodicamente con l'Amministratore Giudiziario e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato particolari da segnalare.

Abbiamo acquisito dall'Amministratore Giudiziario, con adeguato anticipo e anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Con il soggetto incaricato della revisione legale abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce *ex art. 2408 c.c.* o *ex art. 2409 c.c.*

Non abbiamo presentato denuncia al tribunale *ex art. 2409 c.c.*

Non abbiamo effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'*art. 25-octies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*.

Non abbiamo ricevuto segnalazioni da parte del soggetto incaricato della revisione legale ai sensi e per gli effetti di cui all'*art. 25-octies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*¹.

Non abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei creditori pubblici ai sensi e per gli effetti di cui *art. 25-novies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri e osservazioni previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Nel sequestro dell'intero compendio aziendale o di partecipazioni societarie totalitarie, che si estende *ex art. 20, c.1, CAM* ai relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti c.c., l'amministratore giudiziario senza bisogno alcuno di un provvedimento / direttiva del tribunale avrà l'obbligo di entrare nel merito degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, con una sua responsabilità diretta.

¹ La segnalazione *ex art. 25-octies d.lgs. 12 gennaio 2019* può essere effettuata da parte del soggetto incaricato della revisione legale a partire dal 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del *d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136*.

Rispetto all'assetto organizzativo, in particolare, è stato appurato che la Società ha provveduto ad una puntuale ricognizione delle funzioni e ad una profilazione delle competenze, anche attraverso lo svolgimento di colloqui individuali (formalizzati in specifici verbali) con tutto il personale dipendente. All'esito di tali attività preliminari è stato necessario provvedere ad una riorganizzazione del personale, con la ridefinizione dell'organigramma. Nelle more di tali attività, i dipendenti sono stati coinvolti nella stesura di nuove procedure di lavoro, propedeutiche alla definizione dei compiti e all'individuazione dei centri di responsabilità, alla predisposizione del mansionario aziendale, oltre che all'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001. I dipendenti, inoltre, sono stati inseriti in un percorso formativo individualizzato, procedendo ad un aggiornamento dei programmi formativi, sia nell'ambito delle attività ricadenti in contesti definiti dalla vigente normativa (es. D. Lgs. n. 81/2008), sia tramite l'individuazione di piani personalizzati rivolti all'accrescimento delle competenze individuali. La formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ha riguardato tutti i dipendenti.

Indicatori della Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *"Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, il Collegio ha appurato, indipendentemente alla opponibilità o meno alla Società degli indicatori *de quibus* (se da un verso l'azienda è assoggettata alle misure precisate in premessa, per altro verso la stessa ha operato per mezzo dell'esercizio provvisorio – circostanza quest'ultima che l'assimilerebbe ad una organizzazione in normale funzionamento), che l'analisi di indici e margini di bilancio e l'analisi prospettica attraverso indicatori condotta dalla Società ne ha sancito l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

La Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex art. 6, co. 2,4 e 5, D.Lgs. n. 175/2016)

Il Collegio ha rilevato la redazione ed i contenuti della “Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex art. 6, co. 2,4 e 5, D.Lgs. n. 175/2016)”. La Relazione *de qua*, che include il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, è un documento obbligatorio per le società a controllo pubblico, come statuito dall'articolo 6, commi 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). Il predetto documento fornisce informazioni dettagliate inerenti l'organizzazione aziendale, la sua struttura di *governance* adottata, gli assetti proprietari, i sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, con particolare attenzione alla valutazione del rischio di crisi aziendale. La relazione deve includere una descrizione dettagliata della struttura di *governance*, degli assetti proprietari, dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché un programma specifico per la valutazione del rischio di crisi aziendale. L'obiettivo principale è quello di informare l'Assemblea (o l'organo equivalente) sui rischi che l'azienda potrebbe affrontare e sulle misure messe in atto per prevenirli o gestirli. La relazione sul governo societario rappresenta uno strumento fondamentale per la trasparenza e la responsabilità della gestione aziendale, consentendo un controllo efficace da parte degli organi competenti e dei soci.

In sintesi, detta Relazione deve contenere:

1. uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 175/2016);
2. l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3, ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5, D.Lgs. n. 175/2016).

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale. I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. n. 175/2016 inducono a ritenere remoto il rischio di crisi aziendale e/o nessuno degli indicatori previsti ha sancito criticità oggetto di rilievo.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

La società AEA S.p.A., in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, tra gli altri, è sottoposta all'applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", che ha

introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, nell'ambito del quale sono state previste una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche (sia centrali che locali) e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Con l'approvazione e l'adozione di un documento unitario che prevede specifiche misure di prevenzione della corruzione, integrato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e armonizzato con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, deliberato in seno all'Assemblea Societaria del 5.5.23, l'amministrazione giudiziaria ha, inteso definire un sistema organico di controllo e di prevenzione della corruzione.

Nel mese di gennaio 2024 è stato approvato l'aggiornamento delle Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001, tenuto conto delle indicazioni e delle linee guida fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022 di cui alla Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, dall'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 approvato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, nonché degli Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022, confluiti in un documento approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022. L'obbligo di pubblicità e di comunicazione ad ANAC, in aderenza a quanto previsto dall'art. 1, co. 8 della L. 190/2012, è stato assolto nei termini previsti dalla legge, con la pubblicazione sul sito istituzionale <https://www.aeaserviziambientali.it>, sezione "Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza".

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Abbiamo verificato che l'Amministratore Giudiziario ha dichiarato la conformità alle norme di riferimento che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio.

La gestione caratteristica della *aea S.p.A* è contraddistinta dal regime di "*in house providing*". A tal proposito è stato appurato il rispetto del rapporto 80/20² di cui alle normative vigenti per le società *de quibus*, pertanto, l'osservanza ai precetti di cui al testo unico delle società partecipate (TUSP).

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale *"il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della aea"*

² La quota del volume di affari conseguita sul mercato è pari a circa il 5,8%.

SpA al 31.12.2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione “.

Per quanto a nostra conoscenza, l'Amministratore Giudiziario, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione, da parte dell'azionista, del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come redatto dall'Amministratore Giudiziario.

Il collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dall'Amministratore Giudiziario nella nota integrativa.

Il Collegio Sindacale

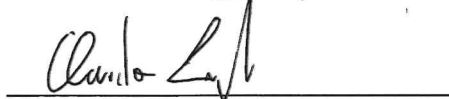
Dott. Luigi Zingone (Presidente)



Dott.ssa Barbara Sculli (Sindaco effettivo)



Dott. Claudio Livraghi (Sindaco effettivo)



Roma, li 5/06/2025